

(N. 2082)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(COLOMBO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

e col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1957

Provvidenze creditizie a favore delle aziende agricole per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle neviccate e gelate verificatesi nell'annata agraria 1955-56.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, con la legge del 26 luglio 1956, n. 839, sono state poste in atto provvidenze intese ad ottenere il ripristino delle coltivazioni olivicole gravemente colpite dagli eccessivi rigori invernali dell'annata 1955-56 con la concessione di contributi agli agricoltori che provvedano al reimpianto dei propri oliveti distrutti o gravemente danneggiati.

Molti agricoltori, però, hanno dovuto rinunciare ai contributi previsti dalla citata legge, non essendo in grado, per mancanza delle necessarie disponibilità finanziarie, di affrontare le spese occorrenti al ripristino delle proprie aziende.

Si è rilevata, pertanto, la necessità di intervenire a favore di coloro che, per mancanza di mezzi finanziari, non hanno potuto beneficiare delle provvidenze stabilite dalla citata legge n. 839.

A tal fine, è stato predisposto il presente disegno di legge col quale vengono destinati 10 miliardi alla concessione di prestiti a favore degli agricoltori le cui aziende siano state gravemente danneggiate negli impianti di olivi.

Il disegno di legge è stato così articolato:

Art. 1. — È prevista a favore degli agricoltori, le cui aziende siano state gravemente danneggiate negli impianti olivicoli dalle nevicate e gelate dell'annata agraria 1955-56, la concessione di mutui al tasso del 3 per cento, della durata di anni venti, da parte del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, fino alla concorrenza della somma di lire dieci miliardi, da ricavarsi con il collocamento di obbligazioni ad ammortamento ventennale, emesse dallo stesso Consorzio.

Art. 2. — Le zone nelle quali saranno applicate le agevolazioni creditizie previste dall'articolo precedente verranno delimitate con

decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 3. — È previsto un periodo di preammortamento di otto anni, durante il quale lo agricoltore beneficiario è tenuto a pagare soltanto l'interesse del 3 per cento. L'ammortamento del mutuo sarà effettuato a rate costanti, in dodici anni successivi. In tal modo l'ammortamento verrà ad incidere sull'economia aziendale soltanto all'atto dell'inizio della produzione degli olivi ripristinati.

Art. 4. — È demandata al Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, la valutazione dei danni sofferti dagli impianti olivicoli, in base alla quale verranno concessi i mutui previsti dall'articolo 1.

Art. 5. — È previsto un intervento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a favore del Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento nel pagamento degli interessi nella misura del 4,50 per cento per tutta la durata dei mutui.

Art. 6. — Regola le procedure e le modalità della concessione delle provvidenze previste dall'articolo 1.

Art. 7. — È disposta la esenzione per atti e i contratti relativi ai mutui in parola dalle tasse di bollo, dalle imposte di registro ed ipotecarie, nonché la riduzione alla misura di un quarto degli onorari notarili.

Art. 8. — Dà facoltà all'Intendenza di finanza di concedere rateizzazioni in 60 bimestralità delle imposte e sovrainposte addizionali sui redditi fondiari agrari a favore delle aziende olivicole danneggiate.

Art. 9. — È previsto il piano finanziario di ammortamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento costituito ai sensi dello articolo 18 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, avvalendosi delle somme ricavate con il collocamento di sue obbligazioni ad ammortamento ventennale, secondo le autorizzazioni ottenute a norma di legge, provvede a concedere mutui della durata di anni venti, fino alla somma di lire dieci miliardi, al tasso del tre per cento agli agricoltori le cui aziende siano state gravemente danneggiate negli impianti di olivi dalle neviccate e gelate dell'annata agraria 1955-1956.

L'importo del mutuo deve essere destinato al ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli.

Art. 2.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministro del tesoro saranno delimitate le zone nelle quali, avuto riguardo alla gravità dei danni sofferti dagli oliveti per effetto delle neviccate e gelate verificatesi nell'annata agraria 1955-56, le aziende agricole sono ammesse a fruire delle agevolazioni creditizie di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

Per i mutui di cui all'articolo 1 della presente legge è consentito un periodo di pre-ammortamento di otto anni, durante il quale lo agricoltore beneficiario è tenuto a pagare soltanto l'interesse del tre per cento.

L'ammortamento del mutuo sarà effettuato a rate costanti in dodici anni successivi.

Art. 4.

I mutui di cui all'articolo 1 della presente legge sono concessi dal Consorzio nazionale

per il credito agrario di miglioramento in base a dichiarazione del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura che, dato atto della riduzione della produzione lorda vendibile aziendale per effetto dei danni sofferti dagli impianti olivicoli per le neviccate o gelate della annata agraria 1955-56, fornisce indicazioni sull'importo del mutuo di miglioramento fondiario occorrente per il ripristino dell'efficienza produttiva dell'oliveto.

Art. 5.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, allo scopo di dare la possibilità di praticare il tasso di favore del tre per cento per le operazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, è autorizzato a concedere al Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento, per tutta la durata dei mutui, un contributo annuo nel pagamento degli interessi nella misura del 4,50 per cento.

Art. 6.

L'impegno del contributo di cui al precedente articolo sarà assunto con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sulla base di elenchi mensili comunicati dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, corredati dai pareri emessi dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e da copia notarile di contratti di mutuo.

Il pagamento del contributo sarà disposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a scadenze semestrali, e cioè il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, su domanda del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e su dichiarazione del mutuatario attestante le somme riscosse.

In caso di anticipata estinzione del mutuo, cessa, dalla data della estinzione stessa, la corresponsione del contributo statale al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

Art. 7.

Gli atti ed i contratti relativi ai mutui di cui all'articolo 1 della presente legge sono esenti dalle tasse di bollo, e dalle imposte di

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

registro ed ipotecarie salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.

Gli onorari notarili, per gli atti notarili ed i contratti predetti, sono ridotti alla misura di un quarto.

Art. 8.

Nelle zone di cui all'articolo 2 della presente legge, ai titolari di partite catastali, il cui reddito dominicale imponibile complessivo sia catastalmente attribuibile per almeno il cinquanta per cento alla coltura dell'olivo, lo Intendente di finanza può accordare la rateizzazione in sessanta rate bimestrali delle imposte, sovrainposte e addizionali sui redditi dominicali ed agrari dovute per gli esercizi finanziari fino al 30 giugno 1959.

La maggiore rateizzazione è concessa su domanda degli interessati, da presentarsi, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti interministeriali previsti dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 9.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5 della presente legge nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste saranno iscritti i seguenti stanziamenti:

Esercizio 1957-58	L.	52.500.000
» 1958-59	»	315.000.000
» 1959-60	»	450.000.000
» 1960-61	»	450.000.000
» 1961-62	»	450.000.000
» 1962-63	»	450.000.000
» 1963-64	»	450.000.000
» 1964-65	»	450.000.000
» 1965-66	»	393.300.000
» 1966-67	»	336.300.000
» 1967-68	»	288.000.000
» 1968-69	»	288.000.000
» 1969-70	»	288.000.000
» 1970-71	»	288.000.000
» 1971-72	»	288.000.000
» 1972-73	»	288.000.000
» 1973-74	»	288.000.000
» 1974-75	»	288.000.000
» 1975-76	»	288.000.000
» 1976-77	»	288.000.000
» 1977-78	»	187.200.000
» 1978-79	»	86.400.000

Alla copertura della spesa di lire 52.500.000 per l'esercizio 1957-58 si provvede mediante la riduzione di lire 52.500.000 del capitolo 60 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.